

**SCHEMA DI CONTRATTO  
PER L'AQUISIZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI EXPERT.AI (ex COGITO) PER IL DF**

## SOMMARIO

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI	5
ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO	6
ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	7
ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE	8
ARTICOLO 5 - CONSEGNA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PRODOTTI	9
ARTICOLO 6 - SERVIZI PROGETTUALI E SOFTWARE SVILUPPATO AD HOC	10
ARTICOLO 7 - VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA	11
ARTICOLO 8 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE	13
ARTICOLO 9 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO	15
ARTICOLO 10 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE	16
ARTICOLO 11 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE	17
ARTICOLO 12 - PENALI	18
ARTICOLO 13 - CORRISPETTIVO	20
ARTICOLO 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	22
ARTICOLO 15 - TRASPARENZA DEI PREZZI	27
ARTICOLO 16 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	27
ARTICOLO 17 - PRIVACY	29
ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	30
ARTICOLO 19 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	30
ARTICOLO 20 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E PRODOTTI SOFTWARE	31
ARTICOLO 21 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	32
ARTICOLO 22 - GARANZIA DEFINITIVA	32
ARTICOLO 23 - RECESSO	33
ARTICOLO 24 - RISOLUZIONE	34
ARTICOLO 25 - CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE	36
ARTICOLO 26 - INCOMPATIBILITÀ	37
ARTICOLO 27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	37
ARTICOLO 28 – FORZA MAGGIORE	38
ARTICOLO 29 – OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	39
ARTICOLO 30 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	40
ARTICOLO 31 - FORO ESCLUSIVO	40
ARTICOLO 32 - SUBINGRESSO NEL CONTRATTO	40
ARTICOLO 33 - CLAUSOLA BEST CUSTOMER	41

## SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, giusta i poteri conferitigli da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche **“Sogei”** o **“Committente”**)

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche **“Fornitore”** o **“Impresa”**)

### PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, a Sogei S.p.A.;
- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;
- c) in data 04 febbraio 2019, Sogei S.p.a. e Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse.
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente, per la prestazione delle attività indicate nell'art. 2;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità previste, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;

**CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP INTERNAL**

- g) l'Impresa ha presentato a dimostrazione del pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo il contrassegno n. \_\_\_\_\_ per un importo pari a € \_\_\_\_\_. *(oppure in alternativa qualora il pagamento dei suddetti oneri sia avvenuto con modalità virtuale)* l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate \_\_\_\_\_, ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi, n. \_\_\_\_\_.

**AI SOLI FINI INTERNI - LISTA DI DISTRIBUZIONE**

- ~~Destinatari Consip~~  
h) ~~successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto e la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;~~  
**Nominativo o Area**  
i) ~~il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 94226432FD che il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente \_\_\_\_\_;~~  
j) ~~l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III" - Patto di integrità; Allegato "IV" - Privacy) definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;~~  
~~Destinatari Esterni~~  
k) ~~il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito~~  
**Nominativo** **Indirizzo posta**  
l) per la Committente si intende Sogei S.p.A., Società Generale d'Informatica;  
m) per Amministrazione si intende il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è proprietario dell'intero capitale di Sogei, con riferimento alle proprie strutture organizzative destinarie dei servizi erogati da Sogei sia attraverso infrastrutture proprietarie che attraverso infrastrutture proprietarie delle singole strutture organizzative; rientrano nella presente definizione le altre Amministrazioni, ivi compresi gli Enti e le Società pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà, per disposizione legislativa o amministrativa, (decreto ministeriale, decreto di natura normativa o decreto presidenza consiglio dei ministri), ogni altra attività di natura informatica;  
a) il presente contratto non si caratterizza per alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 50, d.lgs. 50/2016.  
b) *NB: L'inserimento di questa lettera e dell'art 23 è da condividere con Committente* Nel presente contratto trova applicazione / non trova applicazione quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazione, dalla Legge n. 157/2019 e così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 1/E, del 12 febbraio 2020.  
c) *NB: L'inserimento di questa lettera e dell'art 23 è da condividere con Committente [eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso: \_\_\_\_ risulta allo stato pendente, innanzi al \_\_\_\_\_, giudizio R.G. \_\_\_\_\_, instaurato dalla \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_, per \_\_\_\_\_.]*  
d)

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### CONDIZIONI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

#### ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come gli Allegati di cui al punto j) delle Premesse, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L'esecuzione del presente contratto, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi Allegati, è regolata:
  - a. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
  - b. dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del medesimo D.lgs.;
  - c. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
  - d. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
  - e. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
  - f. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - g. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
  - h. dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
  - i. dal patto di integrità;
  - j. dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente, consultabili sul sito internet della stessa>;  
dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
  - k. dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016;
  - l. dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
  - m. dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip - nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della Committente - prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip ovvero dalla Committente per quanto di rispettiva competenza, in sede di definizione contrattuale.
4. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informativo i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
5. E' designato, quale Responsabile unico del procedimento (RUP), il dott.

- \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, D. Lgs. n. 50/2016 e quale Direttore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, d.lgs. 50/2016, il Dott. \_\_\_\_\_.
6. L'Impresa ha comunicato alla Committente, prima stipula del contratto, il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC), nella persona del dott. \_\_\_\_\_ il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

## ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Committente stipula con l'Impresa, che accetta, l'affidamento della fornitura dei beni e la prestazione servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, quali:

### COMPONENTI TECNOLOGICHE:

- a) **Licenza perpetua** del prodotto **expert.ai Discover**, per la lingua italiana (ITA), a 100 MB/giorno comprensiva della Tassonomia base Legal ITA, e della manutenzione in garanzia per il primo anno;
- b) **Licenza perpetua** del prodotto **expert.ai Discover**, per lingua tedesca (DEU), 10MB/giorno comprensiva della Tassonomia base Legal DEU e della manutenzione in garanzia per il primo anno;
- c) **Licenza in noleggio** del prodotto **LegalDocumentShelter**, per un periodo massimo di 36 mesi decorrenti dal rilascio in esercizio del software ad hoc sviluppato per il Modulo di Mascheramento e comunque per un periodo non superiore a quello di validità contrattuale;
- d) **Servizio di Manutenzione della Licenza expert.ai Discover ITA** (di cui al punto a)), per una durata massima di 24 mesi, decorrenti dalla scadenza della manutenzione in garanzia e comunque per un periodo non superiore a quello di validità contrattuale;
- e) **Servizio di Manutenzione della Licenza expert.ai Discover DEU** (di cui al punto b)), per una durata massima di 24 mesi, decorrenti dalla scadenza di manutenzione in garanzia e comunque per un periodo non superiore a quello di validità contrattuale.

### SERVIZI PROGETTUALI

- f) **Setup e implementazione del servizio di Anonimizzazione**, come meglio precisato nell'allegato "2" – Capitolato tecnico;
- g) **Fine tuning del servizio di Anonimizzazione** come meglio precisato nell'Allegato "2" – Capitolato tecnico;
- h) **Service Desk e Supporto applicativo**, come meglio precisato nell'Allegato "2" – Capitolato tecnico;

### SUPPORTO SPECIALISTICO

- i) **Supporto Specialistico**
  - **a corpo**, fino ad un massimo di 210 giorni/persona, con l'impiego di un team mix, come meglio precisato nell'Allegato "2" - Capitolato Tecnico;
  - **a consumo**, fino ad un massimo di 210 giorni/persona, della figura "Solution Consultant".

2. Sogei potrà utilizzare il presente contratto anche per le attività che, in forza di provvedimenti di legge, provvedimenti ministeriali o atti/disposizioni amministrative, svolge o svolgerà in favore degli enti che rientrano nella definizione di Amministrazione.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nell'allegato "2" - Capitolato tecnico.
4. Nella fornitura è compresa anche la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei beni.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, se non nel limite del 10% dell'importo contrattuale complessivo, riservandosi, pertanto, di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo.
6. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione e la consegna dei prodotti, output, deliverable, derivanti o funzionali all'erogazione del servizio in favore della Committente.
7. Sono a totale carico dell'Impresa, intendendosi ricompresi nei corrispettivi corrisposti, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo, relativi:
  - alle spese di trasporto dei materiali e/o mezzi d'opera occorrenti;
  - alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto al sopralluogo ed all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi;
  - allo sgombero dei materiali residui ed alla ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

### **ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. La Committente si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.

4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.
5. Così come chiarito dal **Comunicato Anac del 23 marzo 2021**, la Committente potrà imporre al Fornitore, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 106, **comma 1, lett. c)**.  
In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. La Committente si riserva inoltre la facoltà di apportare le modifiche di cui all'art. 106, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, al ricorrere delle condizioni ivi previste.
7. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi da tale data.
2. Le parti convengono pattiziamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte di Sogei.
3. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020.
4. L'impresa si impegna, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale e/o comunque in corso di vigenza contrattuale su richiesta della Committente, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Committente medesimo o a terzi da questa designati. Le modalità di esecuzione di tali attività di trasferimento verranno congiuntamente concordate.
5. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.



## **ARTICOLO 5 - CONSEGNA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PRODOTTI**

1. La consegna dei beni dovrà essere effettuata, improrogabilmente, entro 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data di stipula del presente contratto, mediante invio di un elenco contenente i dati identificativi dei beni e che dovrà essere inviato alla casella postale **"asset\_sw@sogei.it"**, secondo quanto descritto nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui all'art.12.
2. Il Fornitore dovrà inviare ogni informazione necessaria al fine di permettere l'identificazione del prodotto e la conseguente possibilità di utilizzarlo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'impresa si impegna a comunicare: il link da cui scaricare la licenza d'uso del prodotto, nonché la chiave di accesso che consenta l'utilizzo della licenza stessa.
3. La consegna dei prodotti dovrà essere effettuata inviando quanto richiesto alla casella postale **asset\_sw@sogei.it** - e/o ad altro indirizzo che Sogei potrà segnalare all'atto della stipula, indicando il link da cui scaricare la licenza d'uso del prodotto, nonché la chiave di accesso che consenta l'utilizzo della licenza stessa e allegando la documentazione d'uso e la manualistica
4. I beni dovranno essere corredati dalla relativa documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il loro corretto utilizzo.
5. Pertanto, qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Committente si riserva la facoltà di respingere i beni in consegna senza alcun addebito per la stessa.
6. In caso di consegna anticipata, la Committente avrà facoltà di non prendere in consegna i beni ovvero di restituirli al Fornitore a spese di quest'ultimo, oppure di trattenerla facendo tuttavia decorrere il termine di pagamento dalla data di consegna e/o accettazione prevista nel contratto.
7. L'Impresa garantisce la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
8. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
9. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
10. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
11. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla **"Data di accettazione della Fornitura"** di cui al successivo articolo 7.
12. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.

13. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c.
14. Le attività di installazione, configurazione e attivazione dei prodotti software dovranno essere effettuate in conformità a quanto previsto e nel rispetto dei termini indicati nell'Allegato "2" – Capitolato tecnico, pena l'applicazione delle penali previste dell'articolo 12.
15. Ultime le operazione di installazione, configurazione e attivazione, entro 10 gg solari dal completamento dell'attività, il Fornitore dovrà consegnare alla Committente un "Report di Fine Installazione", secondo quanto precisato nell'Allegato "2" – Capitolato tecnico, in particolare, contenente l'articolazione delle prove proposte per la verifica di conformità, con le eventuali modifiche concordate rispetto all'elenco proposto nel Piano Operativo.
16. Fatto salvo eventuali modifiche richieste da Committente, i termini previsti nel **Piano Operativo** approvato debbano intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali di cui all'art.12.
17. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 6 - SERVIZI PROGETTUALI E SOFTWARE SVILUPPATO AD HOC**

1. Entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del presente contratto, il Fornitore trasmetterà a Sogei un **Piano delle attività progettuali**, con l'indicazione delle attività richieste, per tutti i servizi della fornitura, che la stessa si impegna ad accettare o a revisionare entro 5 giorni dalla ricezione. In tale sede la Committente e l'Impresa individueranno di comune accordo, mediante verbale o altro strumento idoneo e concordato la "Data di avvio delle attività"; il Piano delle attività progettuali sarà aggiornato, nel corso del contratto, attraverso specifici incontri di avanzamento (stato avanzamento lavori, ) con periodicità almeno mensile, salvo quanto diversamente stabilito e formalizzato all'avvio delle attività; il Piano delle attività progettuali dovrà prevedere almeno le attività richieste per tutti i servizi della fornitura:
  - attività di installazione, configurazione e collaudo delle componenti tecnologiche;
  - attività previste per il Setup del servizio e implementazione progetto di Anonimizzazione;
  - attività previste Fine tuning del Servizio di Anonimizzazione;
  - attività relative all'avvio e alla condizione del Service Desk e supporto applicativo;
  - attività rientranti nel supporto specialistico.
2. Il Fornitore dovrà produrre, entro 5 giorni dall'approvazione del **Piano delle attività progettuali**, un **Piano Operativo** contenente la pianificazione e la descrizione di dettaglio delle attività includendo la consegna, il collaudo utente, l'installazione e la configurazione dei prodotti software sviluppati ad hoc e il documento descrittivo delle prove che saranno eseguite nel corso del collaudo utente. Sogei potrà chiedere modifiche al Piano e/o proporre prove diverse o integrative rispetto a quelle proposte dal Fornitore. Il Piano Operativo sarà approvato da Sogei entro 10 giorni dall'avvenuta consegna dello stesso. Il

Piano Operativo sarà aggiornato con cadenza mensile- salvo quanto diversamente richiesto da Sogei all'avvio delle attività – e dovrà dettagliare, con vista giornaliera, le attività ricomprese nel Piano delle attività progettuali esplicitando i vincoli e le propedeuticità tra le attività stesse.

3. I servizi richiesti dovranno essere eseguiti nelle sedi e negli orari indicati nell'Allegato 2 – Capitolato Tecnico.
4. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
5. La consegna del software sviluppato ad hoc dovrà avvenire entro i termini previsti dal Piano Operativo, successivamente, si procederà al relativo collaudo a cui è subordinata l'approvazione.
6. L'approvazione deve sempre essere esplicita e non può avvenire per tacito assenso. In particolare, l'esito delle attività di collaudo sarà registrato in una Lettera di approvazione, redatta e sottoscritta dalla Committente. Tale documento sarà utilizzato in fase di Verifica di Conformità.
7. Il collaudo del software ad hoc sviluppato e della intera soluzione software necessaria all'erogazione del servizio di Anonimizzazione sarà svolto secondo le modalità e i tempi definiti nell'Allegato 2 – Capitolato Tecnico, da Sogei, nei tempi previsti dal Piano Operativo e con il supporto del Fornitore.
8. La durata del collaudo sarà definita nel Piano Operativo; in caso di mancato rispetto dei tempi definiti troveranno applicazione le misure contrattuali previste all'art 12 del presente contratto.
9. La presenza di anomalie interromperà il collaudo ed il termine per l'approvazione; in tal caso, i prodotti affetti da anomalia, di qualunque tipo, dovranno essere riconsegnati corretti, entro massimo 5 giorni lavorativi, per permettere la prosecuzione delle attività di collaudo, entro i tempi concordati con Sogei.

#### **ARTICOLO 7 - VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA**

1. Tutti i prodotti della fornitura oggetto di consegna saranno sottoposti a verifica di conformità, ai sensi dell'art. 102 D.lgs. n. 50/2016; la verifica di conformità consisterà in una verifica tecnico-funzionale dei prodotti forniti; in particolare, nel caso di prodotti software, la verifica sarà svolta utilizzando l'elenco delle prove e dei test funzionali approvato da Sogei, con eventuali integrazioni/prove diverse reputate necessarie dalla Committente.
2. L'Impresa è tenuta a prestare al Sogei a propria cura e spese, l'assistenza tecnica necessaria a mettere a disposizione della Sogei la documentazione e le informazioni eventualmente occorrenti alle operazioni di verifica.
3. Nel caso in cui l'Impresa partecipi alla verifica, essa è tenuta a sottoscrivere i documenti di verifica che verranno sottoscritti dai collaudatori (verbali, certificati, ecc).
4. Le verifiche di conformità, relativamente alle varie componenti della fornitura, saranno effettuate:

- a) **per le licenze della suite Expert.AI**, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), b), c), entro il termine di 30 giorni, con decorrenza dal rispettivo "Report di Fine Installazione";
  - b) **per la manutenzione delle licenze della suite Expert.AI**, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), d), entro il termine di 30 giorni, a decorrere dalla ricezione della reportistica trimestrale di riferimento;
  - c) **per i servizi progettuali**, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. f), g), entro il termine di 30 giorni, con decorrenza dal completamento della fase di riferimento;
  - d) **per il servizio progettuale**, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h) entro il termine di 30 giorni, con decorrenza dalla ricezione della reportistica trimestrale di riferimento;
  - e) **per il supporto specialistico**, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i), entro il termine di 30 (quindici) giorni, con decorrenza dalla ricezione della reportistica trimestrale di riferimento.
5. Laddove, per cause ad essa non imputabili, la Sogei non possa provvedere alla verifica nel termine sopra specificato, la Sogei stessa fisserà altra data, restando inteso che tale rinvio non potrà in alcun caso costituire accettazione del servizio.
  6. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
  7. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso in cui i prodotti software siano congruenti con la documentazione fornita, anche in maniera integrata fra di loro e conformi a quanto richiesto nell'Allegato "2" – Capitolato tecnico. Per quanto attiene ai servizi che non realizzano software, la verifica di conformità si intende superata all'approvazione dei deliverable oggetto dell'intervento. Nel caso del Service Desk e Supporto Applicativo la verifica di conformità si intende superata all'approvazione della reportistica trimestrale di riferimento.
  8. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.
  9. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, verrà prodotto un "Verbale di Verifica di Conformità", la cui data verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura", con riferimento alla fornitura, di cui all'art. 2 comma 1, lett. a), b), c), d), e) ovvero "Data di accettazione del Servizio", con riferimento ai servizi di cui all'art. 2 comma 1, lett. f), g), h), i), da parte della Committente.
  10. Nel caso in cui durante la verifica venissero riscontrate delle anomalie che, secondo Sogei, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui Sogei riterrà eliminate le citate anomalie, ferma l'applicazione delle penali, previste all'art. 12.
  11. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso da Sogei, all'interno del verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio; in tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 12.
  12. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, Sogei, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 24 "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.

13. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire a Sogei tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte di Sogei.
14. Sogei, nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
15. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
16. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Impresa.
17. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, Sogei rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto al precedente comma e all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
18. Su richiesta dell'Impresa, Sogei emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF) e/o il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

#### **ARTICOLO 8 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE**

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione (in garanzia) dei beni, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), per un periodo di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data "Data di Accettazione della Fornitura", e il servizio di manutenzione (a pagamento) per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dallo spirare del periodo di manutenzione (in garanzia).
2. L'impresa si obbliga altresì a prestare il servizio di manutenzione dei beni, di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), per un periodo massimo di 36 (trentasei), decorrenti dalla data "Data di Accettazione della Fornitura".
3. L'impresa si obbliga altresì a prestare il servizio di manutenzione in garanzia del software ad hoc sviluppato nell'ambito dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), g) e h), per un periodo di 12 mesi, decorrenti dalla data di rilascio in esercizio del software stesso.
4. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o l'Amministrazione, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo "Corrispettivo".
5. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità puntualmente indicate nell'Allegato "2" - Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i beni in stato di funzionamento coerente con la

documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.

6. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti, così come definiti nell'Allegato 2 – Capitolato Tecnico
7. Relativamente ai prodotti software della suite Expert.AI, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a. invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
  - b. invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
  - c. consegna di ogni nuovo update dei Prodotti.

Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato tecnico.

8. Sogei e/o l'Amministrazione comunicheranno, telefonicamente, all'Impresa, la descrizione del/i malfunzionamento/i, nonché il relativo livello di Severità, confermando successivamente tali informazioni via email, ai recapiti che l'Impresa metterà a disposizione in fase di stipula contrattuale. Si precisa che i termini per la presa in carico e per l'eliminazione dei malfunzionamenti decorrono dalla conferma via email. Si precisa inoltre che la Severità corrisponde alla seguente classificazione:

- Severità A – Errore bloccante: rende non funzionante il sistema;
- Severità B – Errore grave: impatta pesantemente il funzionamento del sistema;
- Severità C – Errore minore: impatta in maniera minima o parziale il funzionamento del sistema;

Ricevuta la comunicazione del malfunzionamento, l'Impresa si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità dei prodotti software entro i seguenti termini perentori **(tempo di presa in carico)**:

- per la Severità A, entro 2 ore lavorative;
- per la Severità B, entro 4 ore lavorative;
- per la Severità C, entro 8 ore lavorative;

e a risolvere il malfunzionamento entro i termini sotto indicati **(tempo di risoluzione)**:

- per la Severità A, entro 1 giorno lavorativo (next business day);
- per la Severità B, entro 3 giorni lavorativi;
- per la Severità C, entro 10 giorni lavorativi.

9. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento
10. In particolare, qualora l'Impresa abbia provveduto a fornire una soluzione temporanea, o qualora in contraddittorio tra le Parti, si accerti che per la correzione del malfunzionamento segnalato occorra un tempo superiore a quello sopra indicato, ferma restando la fornitura di una soluzione temporanea, le Parti concorderanno un nuovo termine per la consegna della soluzione definitiva provvedendo a riportare in apposita nota il nuovo termine

11. In tale ipotesi, l'Impresa si impegna a mantenere costantemente informata Sogei circa l'avanzamento delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti per la diagnosi e la correzione del malfunzionamento e/o dell'anomalia.
12. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine previsto o il nuovo termine concordato per la soluzione definitiva, Sogei applicherà le penali previste nel contratto, salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
13. In questa eventualità, l'Impresa si impegna, inoltre, a fornire a Sogei:
  - attività di assistenza e supporto relativa alla gestione del malfunzionamento nell'ambito delle fasce orarie sopra indicate con accesso diretto alle strutture di assistenza tecnica dell'Impresa nella persona di un consulente che, congiuntamente con Sogei e/o l'Amministrazione, si adopererà allo scopo di identificare e, ove possibile, risolvere immediatamente il problema;
  - follow-up, a seconda del livello di gravità del malfunzionamento:
    - ✓ entro 8 ore lavorative, per Severità A;
    - ✓ entro 24 ore lavorative, per Severità B;
    - ✓ entro 36 ore lavorative, per Severità C;dove per "follow-up" deve intendersi, in caso di problemi non immediatamente risolvibili, l'attività di aggiornamento dello stato avanzamento lavori delle attività di gestione del malfunzionamento a seguito del primo contatto tra Sogei e il consulente dell'Impresa.
14. A fronte di aggiornamenti o di interventi di manutenzione, i prodotti e la relativa documentazione tecnica, se aggiornata, dovranno essere consegnati a Sogei attraverso supporti informatici esenti da virus.
15. Le attività di manutenzione saranno sottoposte a verifica di conformità trimestrale a partire dalla data di approvazione della reportistica trimestrale di riferimento, individuata nel Piano Operativo.
16. Entro 5 giorni dalla fine del mese solare di riferimento, Il dovrà sottoporre a Sogei, una **Reportistica sul rispetto degli indicatori di qualità e dei livelli di servizio**, che servirà come base per le verifiche di conformità e l'eventuale applicazione delle penali previste nel contratto; in particolare, **per quanto riguarda la manutenzione**, la reportistica dovrà dare atto dei malfunzionamenti registrati, dei tempi di presa in carico, di ripristino e di correzione definitiva (es: data e ora di: apertura segnalazione, presa in carico, contatto con committente, messa a disposizione della soluzione, chiusura etc. etc.).

#### ARTICOLO 9 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 2 comma 1, lett. i), previa richiesta di Sogei.
2. Il Fornitore prende atto che il supporto potrà essere richiesto **sia a corpo che a consumo, secondo le modalità e i massimali indicati nel presente contratto e nell'Allegato "2" – Capitolato Tecnico.**
3. La Committente si riserva di consumare in tutto o in parte il servizio di supporto, sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
4. Per l'attivazione del servizio, Sogei invierà apposita comunicazione, tramite posta elettronica, al RUAC, descrivendo il tipo di intervento richiesto, i relativi impieghi presunti

delle figure professionali e/o del mix, la data di inizio attività e la data auspicata per la conclusione dell'attività.

5. L'erogazione del servizio dovrà iniziare entro 10 giorni lavorativi, dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, salva diversa indicazione di Sogei, pena l'applicazione delle penali contrattualmente previste. Il termine utile per l'erogazione del servizio di cui in oggetto decorre dalla spedizione della e-mail.
6. Ogni intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante un **"Report di Fine Intervento"** redatto dall'Impresa e sottoposto all'approvazione di Sogei, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione dell'attività svolta con il Supporto Specialistico
7. Il Fornitore, trimestralmente, redigerà un **"Report di consuntivazione dell'effort delle risorse"** riportante, riportante le attività svolte, le figure professionali impiegate e i relativi effort, relativamente al trimestre di riferimento; tale documento sarà utilizzato ai fini della verifica di conformità.

#### **ARTICOLO 10 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE**

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30 comma 3, d.lgs. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone a Sogei, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne Sogei da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce a Sogei la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute da Sogei non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione formale da parte di Sogei e a garantire la continuità del team di lavoro.



6. Il RUAC sarà l'interlocutore di Sogei per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale da Sogei e dall'Amministrazione. Il Fornitore si obbliga a comunicare a Sogei eventuali variazioni del RUAC e/o dei suoi recapiti.
7. In considerazione di quanto precede, il RUAC, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e Sogei, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte di Sogei, ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte di Committente, iii) inserite nell'organizzazione della Committente.
8. Sogei si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.
9. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impeginate a rispettare e rispettino il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente; in caso di inadempimento, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **ARTICOLO 11 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE**

10. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016 in caso di ottenimento da parte di Sogei del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, Sogei provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Sogei, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
11. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
12. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Sogei pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.

13. Sogei predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, Sogei provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

#### ARTICOLO 12 - PENALI

1. Il Fornitore prende atto che , per ogni giorno di ritardo **nella consegna dei beni, rispetto a quanto indicato nel Contratto**, Sogei applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo contrattuale massimo complessivo.
  2. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo, **rispetto ai termini, così come espressi nel Piano operativo approvato**, Sogei applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo contrattuale massimo complessivo.
  3. Il Fornitore prende atto che, in caso di **esito negativo della verifica di conformità dei beni consegnati**, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati per l'eliminazione dei vizi, Sogei applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo contrattuale massimo complessivo .
  4. Il Fornitore prende atto che, **in caso di interruzione del collaudo ovvero della verifica di conformità**, per cause a lui imputabili, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati per l'eliminazione dei vizi, Sogei applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo contrattuale massimo complessivo.
  5. Il Fornitore prende atto che, con riferimento all'indicatore di qualità **"Precision del servizio di mascheramento"**, per ogni punto percentuale di scostamento rispetto alla soglia di ritardo, Sogei applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola 3 per mille) del corrispettivo contrattuale massimo complessivo .
  6. Il Fornitore prende atto che, **con riferimento all'indicatore di qualità "Risoluzione dei malfunzionamenti"**,
    - in caso di mancato rispetto dei termini per la **presa in carico**, Sogei applicherà una penale pari a:
      - a. per Livello di severità A: € 2000,00 (duemila/00), per ogni ora di ritardo;
      - b. per Livello di severità B: € 1000,00 (mille/00), per ogni ora di ritardo;
      - c. per Livello di severità C: € 500,00 (cinquecento/00) per ogni ora di ritardo;
    - in caso di mancato rispetto ai termini per la risoluzione, Sogei applicherà una penale pari a:
      - a. per Livello di severità A: € 4000,00 (quattromila/00), per ogni giorno di ritardo;
      - b. per Livello di severità B: € 2000,00 (due/00), per ogni giorno di ritardo;
      - c. per Livello di severità C: € 1000,00 (mille/00) per ogni giorno. di ritardo
- Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una soluzione temporanea, purché seguita dalla correzione definitiva del malfunzionamento; in particolare, qualora l'Impresa abbia provveduto a fornire una soluzione temporanea, o qualora in contraddittorio tra le Parti, si accerti che per la correzione del malfunzionamento segnalato occorra un tempo superiore a quello sopra indicato, ferma restando la fornitura di una soluzione temporanea, le Parti concorderanno un nuovo termine per la consegna della soluzione definitiva provvedendo a riportare in apposita nota il nuovo

termine.

7. Il Fornitore prende atto che, **con riferimento all'indicatore di qualità "Rispetto delle scadenze temporali"**, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti, per ogni e qualunque scadenza Sogei applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo contrattuale massimo complessivo.
8. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo, rispetto al **termine previsto, per l'erogazione del Supporto specialistico**, Sogei applicherà una penale pari allo 0,1 per mille, del corrispettivo, di cui al successivo articolo 13, comma 1, lett. i).
9. Il Fornitore prende atto che, **in caso di mancato rispetto, da parte del Responsabile unico delle attività contrattuali, degli adempimenti prescritti nell'art.10**, Sogei applicherà la penale una tantum pari al 1‰ per mille (uno per mille) del corrispettivo contrattuale massimo complessivo.
10. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento, se, come previsto nell'Allegato "3" - Privacy, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti da Sogei o da terzi autorizzati, **le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali"**, Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari all'1‰ del corrispettivo contrattuale massimo complessivo, per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 25 "Condizione particolare di risoluzione".
11. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate a Sogei, nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
12. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
13. Sogei, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 22 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
14. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, Sogei si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
15. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere a Sogei l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Sogei dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano

ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso.

16. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

### ARTICOLO 13 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo dei beni e servizi di cui all'art. 2 è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), così suddiviso:
- a) corrispettivo contrattuale per **le licenze**, di cui all'art. 2, comma 1, lett a) è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), comprensivo della manutenzione in garanzia per un periodo di 12 (dodici) mesi e della documentazione a supporto;
- b) corrispettivo contrattuale per **le licenze**, di cui all'art. 2, comma 1, lett b) è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), comprensivo della manutenzione in garanzia per un periodo di 12 (dodici) mesi e della documentazione a supporto;
- c) corrispettivo contrattuale per **le licenze**, di cui all'art. 2, comma 1, lett c), per un periodo massimo di 36 mesi, è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), per un canone mensile pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- d) corrispettivo contrattuale per il **servizio di manutenzione a pagamento**, di cui all'art.2, comma 1, lett. d), per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi, oltre ai 12 di manutenzione in garanzia, è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), per un canone mensile pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- e) corrispettivo contrattuale per il **servizio di manutenzione a pagamento**, di cui all'art.2, comma 1, lett. e), per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi, oltre ai 12 di manutenzione in garanzia, è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), per un canone mensile pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- f) corrispettivo contrattuale per il **servizio di setup e implementazione del servizio di Anonimizzazione**, per un periodo massimo di 36 (trentasei) mesi, è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_),
- g) corrispettivo contrattuale per il **servizio di fine tuning del servizio di Anonimizzazione**, per un periodo massimo di 36 (trentasei) mesi, è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_),
- h) corrispettivo contrattuale per il **servizio di service desk e Supporto applicativo**, per un periodo massimo di 36 (trentasei) mesi, è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_),
- i) corrispettivo contrattuale massimo per il **Supporto Specialistico 'a corpo'**, relativo al mix richiesto e fino ad un max di 210 gg/p, pari ad Euro **(inserire importo a cifre e a lettere)** \_\_\_\_\_, (\_\_\_\_/\_\_\_\_), ove la **tariffa media ponderata**, per

giorno/persona, è pari a ad Euro **(inserire importo a cifre e a lettere)** \_\_\_\_\_,  
(\_\_\_\_/\_\_\_\_), IVA esclusa, date le seguenti tariffe unitarie a gg/p:

Figura professionale	Euro/giorno
Project Manager	€ _____,____ = (____/____)
Analista Programmatore	€ _____,____ = (____/____)
Knowledge Engineer	€ _____,____ = (____/____)

j) Il corrispettivo contrattuale massimo per il **Supporto Specialistico 'a consumo'**, fino ad un max di 210 gg/p, pari ad Euro **(inserire importo a cifre e a lettere)** \_\_\_\_\_,(\_\_\_\_/\_\_\_\_), ove la tariffa unitaria per giorno/persona, della figura di Solution Consultant è pari a **(inserire importo a cifre e a lettere)** € \_\_\_\_\_,\_\_\_\_ (\_\_\_\_/\_\_\_\_), IVA esclusa.

Le tariffe summenzionate sono da intendersi onnicomprensive, in particolare, includono eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario.

2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
6. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
7. A partire dalla data di stipula del presente contratto, i corrispettivi dovuti per l'oggetto della fornitura di cui all'art. 2 comma 1 potranno essere oggetto di revisione, secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 29 del D.L. 4/2022, per periodicità semestrale ("Periodo di rilevazione"). In particolare:
  - Per la licenza di cui all'art. 2 comma 1, lettera c), alla scadenza del "Periodo di Rilevazione", il prezzo (di seguito, il "Prezzo oggetto di Rilevazione") potrà essere rivisto in base al Listino ufficiale della Casa Madre (anche "Listino di Riferimento"). In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore del Listino di Riferimento disponibile alla data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione.
  - Per i servizi di cui all'art. 2 comma 1, lettere d), e), f), g), h), i) in considerazione dell'Indice dei Prezzi alla Produzione dei Servizi relativo a "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse", pubblicato trimestralmente da Istat. In particolare, si considererà l'aumento percentuale dell'indice di riferimento tra:

- il più recente valore dell'indice disponibile alla data di stipula del contratto;
  - il più recente valore dell'indice disponibile alla data di revisione prevista.
8. Qualora la variazione percentuale del Listino di Riferimento o dell'Indice dei Prezzi alla Produzione dei Servizi relativo a "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse", come sopra calcolata, sia superiore al 10%, di seguito, la "Soglia di Variazione", i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, previa istanza del Fornitore stesso e/o comunque a seguito della comunicazione di cui al successivo comma 12, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'eccedenza del Listino di Riferimento e/o al suddetto Indice Istat rispetto alla Soglia di Variazione (di seguito, il "Prezzo Revisionato").
  9. Tale previsione trova applicazione sia nel caso in cui la variazione sia in aumento sia nel caso in cui la stessa sia in riduzione.
  10. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.
  11. Resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Amministrazione per l'appalto, l'Amministrazione avrà diritto ovvero di recedere dal contratto.
  12. Nel caso di aumento del prezzo, sarà onere del Fornitore dimostrare che, ferma la Soglia di Variazione sopra indicata, la relativa variazione determini in concreto un'alterazione dell'equilibrio contrattuale tale da richiedere un adeguamento del corrispettivo originariamente pattuito. A tal fine, il Fornitore dovrà pertanto produrre tutta la documentazione necessaria per consentire all'Amministrazione di espletare la propria attività istruttoria al riguardo.  
 Nel caso in cui, ferma la Soglia di Variazione sopra indicata, a fronte della diminuzione del prezzo, l'Amministrazione richieda una riduzione del corrispettivo originariamente pattuito, il Fornitore avrà ad ogni buon conto diritto di opporre all'Amministrazione l'eccessiva onerosità del contratto, laddove tale riduzione del corrispettivo non trovi un corrispondente bilanciamento rispetto agli accordi commerciali raggiunti con Epert.AI ai fini della formulazione dell'Offerta ovvero non sia possibile addivenire ad una modifica delle condizioni inizialmente pattuite con la stessa Expert.AI. A tal fine, il Fornitore dovrà pertanto produrre tutta la documentazione necessaria per consentire all'Amministrazione di espletare la propria attività istruttoria al riguardo.

#### ARTICOLO 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 13, l'Impresa potrà emettere fattura:
  - a) con riferimento alla **fornitura** di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), inclusive del servizio di manutenzione in garanzia, l'Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura";
  - b) con riferimento alla **fornitura** di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), l'Impresa potrà emettere fatture, in rate trimestrali posticipate, a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura";
  - c) con riferimento al **servizio di manutenzione a pagamento** di cui all'art. 2 comma 1

lett. d), e), l'Impresa potrà emettere fatture, in rate trimestrali posticipate, a decorrere dalla data di scadenza della manutenzione in garanzia, successivamente alla relativa "Data di accettazione del servizio";

- d) con riferimento ai **servizi progettuali**, di cui all'art.2, comma 1, lett. f), g), h), l'Impresa potrà emettere fattura, secondo le modalità di seguito indicate:

**Setup e implementazione del servizio di Anonimizzazione**

- i. 20% del corrispettivo massimo complessivo del servizio, pari ad Euro (*inserire importo a cifre e a lettere*) \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), IVA esclusa all'esito positivo della verifica di conformità della fase di **analisi e progettazione**;
- ii. 30% del corrispettivo massimo complessivo del servizio, pari ad Euro (*inserire importo a cifre e a lettere*) \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), IVA esclusa, all'esito positivo della verifica di conformità della fase di **realizzazione**;
- iii. 50% del corrispettivo massimo complessivo del servizio, pari ad Euro (*inserire importo a cifre e a lettere*) \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), IVA esclusa all'esito positivo della verifica di conformità della fase di **collaudo**;

**Fine tuning del servizio di Anonimizzazione**

- i. 20% del corrispettivo massimo complessivo del servizio, pari ad Euro (*inserire importo a cifre e a lettere*) \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), IVA esclusa all'esito positivo della verifica di conformità della fase di **analisi e progettazione**;
- ii. 30% del corrispettivo massimo complessivo del servizio, pari ad Euro (*inserire importo a cifre e a lettere*) \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), IVA esclusa, all'esito positivo della verifica di conformità della fase di **realizzazione**;
- iii. 50% del corrispettivo massimo complessivo del servizio, pari ad Euro (*inserire importo a cifre e a lettere*) \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), IVA esclusa all'esito positivo della verifica di conformità della fase di **collaudo**;

**Service Desk e Supporto applicativo** l'Impresa potrà emettere fattura, al termine del trimestre di riferimento, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio";

- e) con riferimento al **supporto specialistico**, di cui all'art.2, comma 1, lett. i), l'Impresa potrà emettere fattura a termine del trimestre di riferimento, sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, come risultanti dal "Report di consuntivazione", a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio".

2. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che :
  - le fatture di cui al comma 1, lett. a), b), dovranno essere prodotte unitamente ai relativi i) Lettera di consegna, ii) Report di fine installazione, iii), verbale positivo di verifica di conformità
  - le fatture di cui al comma 1, lett. c), d), dovranno essere prodotte unitamente al relativo i) verbale positivo di verifica di conformità;
  - le fatture di cui al comma 1, lett. e), dovranno essere prodotte unitamente al relativo i) verbale positivo di verifica di conformità, ii) dichiarazioni sulle prestazioni rese.
7. Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui agli articoli "Personale Impiegato" e "Inadempienze contributive e retributive" nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, degli eventuali subcontraenti, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet **www.sogei.it -> Home > Area Fornitori, nella sezione "Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi"**. In mancanza di tale dichiarazione Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere al fornitore la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale.
8. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno



riportare in evidenza il numero di repertorio \_\_\_\_\_, il Codice Identificativo Gare (CIG) 94226432FD il Codice Unico del Procedimento (CUP), il numero d'ordine che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it) - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche e alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi.

9. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D.Lgs 231/2002 e smi.
10. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
11. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria di Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: [areatesoreria@sogei.it](mailto:areatesoreria@sogei.it) tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione sul conto corrente dedicato dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, nonché il numero di repertorio sopra indicato, e dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
12. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
13. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, „il Fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio, delle seguenti prestazioni:
  - Setup e implementazione del servizio di Anonimizzazione,
  - Fine tuning del servizio di Anonimizzazione,
  - Supporto specialistico a corpo,un'anticipazione del prezzo del contratto pari al 20 per cento del valore della suddetta prestazione.
14. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore del Committente, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato

del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione <o altro documento equivalente, tipo SLA>. Il Fornitore dovrà presentare contestualmente alla richiesta la predetta garanzia fideiussoria.

15. L'erogazione dell'anticipazione avverrà dietro presentazione di apposita fattura emessa successivamente alla presentazione della fideiussione di cui al precedente comma, che l'Amministrazione si impegna a corrispondere entro 30 (trenta) giorni.
16. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.
17. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
18. *Nel caso in cui il/i servizio/i del contratto abbia/no un valore annuo inferiore ai 200.000:* ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241, qualora la/e prestazione/i di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), g), h), i), unitamente alle prestazioni di eventuali altri contratti stipulati nell'arco temporale di un anno tra le medesime parti assumano un valore complessivo annuo superiore ad euro 200.000, il Fornitore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione del/i servizio/i, devono trasmettere al Committente ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997:  
*Nel caso in cui il/i servizio/i del contratto abbia/no complessivamente un valore annuo pari o superiore ai 200.000,* ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241 il Fornitore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati direttamente nel mese precedente nell'esecuzione della/e prestazione/i di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), g), h), i) devono trasmettere al Committente ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997:] le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2;
  - l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente.

Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l'elenco anche al Fornitore.

In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il Committente provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

19. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunichino al Committente, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, allegando la relativa certificazione.

#### **ARTICOLO 15 - TRASPARENZA DEI PREZZI**

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

#### **ARTICOLO 16 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.

3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. L'Impresa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Committente e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
9. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

## ARTICOLO 17 - PRIVACY

1. La disciplina prevista nel presente articolo si applica nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o, successivamente, in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore - che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ed ha assunto gli impegni previsti nella domanda di partecipazione - è altresì designato come Responsabile esterno dei trattamenti di dati, ai sensi dell'art. 28, comma 2 e ss., del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, in qualità di Titolare, riportati nell' Allegato "IV" – Privacy al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) nonché alle eventuali istruzioni aggiuntive che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e la sicurezza dei trattamenti e dei dati personali ed a quanto previsto nel Capitolato tecnico.
3. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore - che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ed ha assunto gli impegni previsti nella domanda di partecipazione - è altresì designato sub-Responsabile del trattamento, previa autorizzazione ricevuta dal Titolare, ai sensi dell'art. 28, comma 2 e ss., del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il sub-Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, in qualità di Responsabile iniziale del trattamento, riportati nel Allegato "IV" – Privacy al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) nonché alle eventuali istruzioni aggiuntive che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e la sicurezza dei trattamenti e dei dati personali eventuale nel caso in cui il CT contenga prescrizioni per il fornitore: ed a quanto previsto nel Capitolato tecnico.
4. Nell'ipotesi in cui nel presente Contratto, nei relativi Allegati o nei documenti rilasciati da Sogei sia specificato che, con riferimento alle attività in esso dedotte, il Fornitore assume

la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, ovvero di Contitolare, quest'ultimo si impegna comunque ad osservare gli obblighi previsti nel presente Contratto, dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali e, per quanto applicabili dal Allegato "IV" – Privacy, e ove necessario, le Parti definiranno uno specifico accordo interno ai sensi dell'art. 26 del GDPR.

5. Il Fornitore in tal caso dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, riportati nel Allegato "IV" – Privacy al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
6. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del Fornitore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nel Allegato "IV" – Privacy <eventuale> nonché nel Capitolato Tecnico, la Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Committente, ai suoi Clienti e/o a terzi.

#### **ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto

#### **ARTICOLO 19 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, per le licenze perpetue di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) e b) e tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e

documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. La Committente acquisisce un diritto limitato e non esclusivo per la licenza in noleggio di cui all'art.2 comma 1 lettera c)In particolare,

2. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente e/o l'Amministrazione da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
4. Qualora venga promossa nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Impresa, quest'ultima manleverà e terrà indenne la Committente e/o l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente e/o dell'Amministrazione.
5. La Committente si impegna a informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.
6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

#### **ARTICOLO 20 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E PRODOTTI SOFTWARE**

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software ove ciò sia già stato evidenziato nell'offerta, negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. E' facoltà di Committente sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2,

ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

#### **ARTICOLO 21 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nella documentazione della procedura selettiva.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che il Fornitore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

#### **ARTICOLO 22 - GARANZIA DEFINITIVA**

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva costituita mediante \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_. La garanzia, copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
  - per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
  - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto



adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
5. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.
7. La Committente potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo.
9. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 23 - RECESSO**

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di
  - a) giusta causa
  - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga

lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

3. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

#### **ARTICOLO 24 - RISOLUZIONE**

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;
  - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
  - c) sono state superate le soglie fissate dalla Committente nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 50/2016;

- d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- e) il Fornitore ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
- f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
- h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
- i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
- j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- k) nei casi di cui ai seguenti articoli: "Durata", "Consegna, Installazione E Configurazione Prodotti", "Penali", "verifica Di Conformità E Accettazione Della Fornitura", "Personale Impiegato Dal Fornitore", "Privacy", "Brevetti Industriali E Diritti D'autore", "Danni, Responsabilità Civile E Polizza Assicurativa", "Garanzia Definitiva", "Forza Maggiore", "Obblighi Relativi Al Codice Etico E Al Piano Per La Prevenzione Della Corruzione", "Clausola Best Customer", Trasparenza dei prezzi", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Obblighi di riservatezza", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito";
- l) nei casi di cui all'articolo 3 e 5 del Patto di integrità.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
  - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;
3. Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il

Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire a Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
9. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 25 - CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE**

1. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento, si applica la seguente disciplina. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nel Allegato "IV" – Privacy ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile, e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
  - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti da Sogei o da terzi incaricati da Sogei, di cui al Allegato "IV" – Privacy risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;

- c) nel caso in cui, a fronte della diffida di Sogei comunicata a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti della stessa Sogei o da terzi autorizzati nei confronti del Fornitore, non siano adottate dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento, nei termini assegnati le misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", come previsto dal Allegato "IV" – Privacy.
2. Costituisce altresì causa di risoluzione l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. "Forza Maggiore".
- Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui all'omonimo articolo. Nel caso in cui il Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui il Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui al predetto art. "Forza Maggiore", dell'applicazione delle penali e/o dei rimedi risolutori previsti dal presente contratto.

#### **ARTICOLO 26 - INCOMPATIBILITÀ**

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa>.

#### **ARTICOLO 27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

## ARTICOLO 28 – FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
  - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
  - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
  - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

Ai sensi della Delibera dell'ANAC n. 227 dell'11 maggio 2022 sono considerati Eventi di Forza maggiore anche : (i) il lock-down in atto in alcuni centri produttivi cinesi, in cui si concentra la produzione dei componenti e dei prodotti informatici dovuto alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica adottate in Cina; (ii) scarsa disponibilità delle materie prime necessarie alla realizzazione di prodotti informatici a causa della situazione bellica in Ucraina, nella misura in cui tali Eventi, ancorché già in corso alla data di stipula del presente contratto, producano conseguenze sulla possibilità di adempimento delle prestazioni di cui al predetto contratto fuori dal ragionevole controllo del Fornitore, non prevedibili al momento della conclusione del contratto e non evitabili con la dovuta diligenza. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.

Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, il Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. E' fatto obbligo al Fornitore comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché il Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà del Committente recedere dal contratto.

Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. "Condizione particolare di risoluzione".

#### **ARTICOLO 29 – OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione.
2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle "Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001" che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
4. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.
6. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
7. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **ARTICOLO 30 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla amministrazione contraente, questa comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla amministrazione contraente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Laddove il titolo (contrassegno oppure virtuale) attestante l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo, prodotto dal Fornitore, sia errato o incompleto, Sogei è esonerata da ogni responsabilità circa il loro assolvimento che rimane a totale carico del Fornitore. Sogei si riserva la facoltà di effettuare sul sito dell'Agenzia dell'Entrate controlli a campione in ordine al corretto assolvimento da parte del fornitore dell'imposta di bollo.
4. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
5. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

#### **ARTICOLO 31 - FORO ESCLUSIVO**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **ARTICOLO 32 - SUBINGRESSO NEL CONTRATTO**

1. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta di Sogei, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione



2. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

#### **ARTICOLO 33 - CLAUSOLA BEST CUSTOMER**

1. L'Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso la Committente avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall'Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti della Committente.

**EVENTUALE: SE AL MOMENTO DELLA STIPULA È PENDENTE UN GIUDIZIO NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO INSERIRE IL SEGUENTE COMMA: ART. 35 S - PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO NB: INSERIMENTO DA CONDIVIDERE CON IL COMMITTENTE**

1. In virtù della stipula in pendenza del/i ricorso/e giurisdizionale/i in premessa, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del contratto, il Fornitore con la sottoscrizione del contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti della stazione appaltante. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.]

Roma, li \_\_\_\_\_

Committente

L'Impresa

il legale rappresentante

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte

Classificazione Consip: Internal

ID 2567 - Prodotti e servizi Expert.AI (ex COGITO) per DF

Allegato 3 - Schema di contratto

Pag. 41 di 42

le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: artt. "Oggetto del contratto", "Durata contrattuale", "Consegna, Installazione e Configurazione Prodotti", "Verifica Di Conformità e Accettazione Della Fornitura", "Verifica Di Conformità e Accettazione Della Fornitura", "Personale Impiegato Dal Fornitore", "Inadempienze contributive e retributive", "Penali", "Corrispettivo", ", "Fatturazione e pagamento", "Trasparenza dei prezzi", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Privacy", "Obblighi di riservatezza", "Brevetti Industriali E Diritti D'autore, "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Danni, Responsabilità Civile E Polizza Assicurativa", "Garanzia Definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Forza Maggiore", "Obblighi Relativi Al Codice Etico E Al Piano Per La Prevenzione Della Corruzione", "Condizione particolare di risoluzione", "Clausola Best Customer".

L'Impresa

il legale rappresentante

---

**NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale**